

BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “BAR CHIOSCO COMUNALE” E DELLA RELATIVA AREA DI PERTINENZA, IN LOCALITÀ “CANTONE”, PERIODO DAL 12/01/2026 AL 11/01/2032 (SEI ANNI) - RINNOVABILE DI ULTERIORI SEI ANNI -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 02/10/2025, e alla Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 119 del 24/10/2025.

RENDE NOTO

che è indetto il primo esperimento di gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’immobile e della relativa area di pertinenza denominato “Bar Chiosco Comunale” sito in Cannero Riviera, Località “Cantone”.

Al concessionario sarà attribuita la gestione funzionale e lo sfruttamento economico del “Bar Chiosco Comunale” per tutta la durata della concessione, nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando, degli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale nonché sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara dall’affidatario.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l’uso esclusivo del bene del patrimonio indisponibile del Comune, denominato “Bar Chiosco Comunale”, sito in Cannero Riviera, Località “Cantone”, in Via Margherita Giulia Lombardi ed altresì sua gestione da effettuarsi con criteri imprenditoriali.

La struttura è costituita da:

- Chiosco realizzato con struttura fissa in muratura, compreso retro bar, dispensa, servizio igienico per il personale e spogliatoio (Allegato A);
- Servizi igienici pubblici, siti sul retro del chiosco, con accesso dall'esterno, (Allegato B);
- Spazio esterno annesso al Chiosco veranda coperta, sul fronte principale del bar (rivolto verso Via Lombardi) di dimensioni complessive pari a mq. 77,90 il tutto censito in mappa C.T. al f. 10 mappali 1060; (Allegato C);
- Spazio esterno sovrastante il Bar Chiosco, adibito a terrazza e contiguo alla terrazza del Centro Remiero. (Allegato D);

Il “Bar Chiosco Comunale” è dotato delle attrezzature e manufatti, di proprietà comunale, elencati nell’ Allegato E.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di consegna della struttura.

A richiesta del concessionario, da far pervenire almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, il Responsabile del servizio competente potrà concedere un rinnovo della concessione fino ad un massimo di ulteriori anni 6 (sei), previo parere favorevole della Giunta Comunale, sulla base di una valutazione positiva della gestione in corso e in presenza dell'offerta di un nuovo canone di concessione migliorativo rispetto a quello definitivo relativo al 6° anno (canone base + incrementi ISTAT).

Il concessionario potrà, altresì, presentare una proposta migliorativa con la relativa progettazione entro e non oltre il terzo anno di concessione.

La predetta proposta, trasmessa all'Ufficio tecnico competente, dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale. Ciò garantirà al concessionario il rinnovo automatico del contratto per ulteriori 6 (sei) anni.

È data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dal contratto dandone avviso al Comune di Cannero Riviera mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso, il Comune valuterà se incamerare integralmente o parzialmente il deposito cauzionale di cui al successivo articolo 9.

ART. 3 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione annuo a base di gara è pari ad € 52.700,00= ed è pari ad €. 316.200,00= per l'intero periodo (sei anni).

Il canone sarà determinato sulla base dell'offerta a rialzo presentata dall'aggiudicatario in sede di gara. A decorrere dal secondo anno di gestione il canone verrà adeguato in base al 100% delle variazioni accertate dall'ISTAT al primo gennaio dell'anno precedente. L'aggiornamento ISTAT è dovuto di diritto, a decorrere dal secondo anno di gestione, senza necessità di formale richiesta da parte del Comune. Il canone dovrà essere versato con periodicità mensile entro il giorno 10 di ogni mese dalla seconda annualità; per la prima annualità il pagamento dovrà essere effettuato in due rate uguali, entro e non oltre il 31 luglio ed il 30 settembre dell'anno (2026).

In caso di mancato pagamento entro i termini sopra indicati sono dovuti gli interessi nella misura pari al saggio di tasso legale. Il ritardo nel pagamento dovrà, in ogni caso, non eccedere i 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza, superati i quali il Comune, previa diffida, potrà attivare la procedura di decadenza della concessione, fatto salvo che la Giunta comunale, in presenza di valide motivazioni, approvi un piano di rientro dedicato presentato dal concessionario.

Nel caso in cui viene pronunciata la decadenza della concessione, il Comune incamera il deposito cauzionale di cui al successivo art. 9 per l'importo corrispondente al canone dovuto e non corrisposto.

ART. 4 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'immobile oggetto di concessione e la relativa area di pertinenza sarà aggiudicato previo esperimento di gara a procedura aperta, a favore di chi, in possesso dei requisiti fissati dalle norme di selezione dei concorrenti, avrà presentato la migliore offerta a rialzo sul canone di concessione a base di gara.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E REQUISITI RICHIESTI

Per essere ammessi alla gara i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, meglio dettagliati nell' Allegato 1:

- Iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A. con oggetto sociale idoneo alla gestione dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande;
- il possesso dei requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, previsti dall'art. 4 della L.R. 38/2006 e s.m.i. e dall'art. 71, commi 1,2,3,4 e 5 del d.lgs. 26/03/2010 n. 59 e s.m.i.;
- il possesso, in alternativa fra loro, dei requisiti professionali previsti dall'art.5 della L.R.n.38/2006 e s.m.i. e dall'art. 71, comma 6, del D.Lgs. 26/03/2010 n.59 e s.m.i.;
- il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli art.11 e 12 e 92 del T.U.L.P.S. 18/6/1931 m.773.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data fissata per la presentazione delle offerte e dovranno essere mantenuti per tutta la durata della concessione.

I predetti requisiti devono essere mantenuti dal subentrante nei casi previsti dall'art. 36 Legge n. 392/78.

È a carico del concessionario ogni onere per l'acquisizione e il mantenimento dei predetti requisiti nonché la predisposizione e trasmissione della S.C.I.A. e ogni altro titolo, autorizzazione necessari per la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se richiesto da norme sopravvenute alla concessione in oggetto.

ART. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte, redatte in lingua italiana o accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana redatta a spese dell'offerente, dovranno pervenire in plico chiuso, a pena di esclusione, all'ufficio Protocollo del Comune di Cannero Riviera, sito in via Orsi n. 1/B, entro le **ore 12.00 del giorno 08/11/2025** (termine perentorio).

Il plico, debitamente chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura, dovrà riportare sulla parte esterna il nominativo del concorrente con tutti gli estremi di identificazione della Ditta e la dicitura "Offerta per la concessione del Bar Chiosco Comunale" e dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione:

- la busta contenente la documentazione amministrativa, debitamente chiusa e sigillata;
- la busta contenente l'offerta economica, debitamente chiusa e sigillata.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità ove il plico giunga all'Ufficio protocollo oltre il predetto termine, anche se per cause di forza maggiore. A tal fine, farà unicamente fede la data e l'ora di arrivo apposti sul plico da parte dell'Ufficio protocollo all'atto della sua ricezione. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

L'apertura dei plichi è riservata al Responsabile del Servizio Tecnico.

Nel plico dell'offerta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

“Documentazione amministrativa”

La documentazione amministrativa, redatta sull'apposito modulo **Allegato 1** al presente bando e da inserire in busta debitamente chiusa e sigillata dovrà recare la dicitura **‘Documentazione amministrativa’** e dovrà contenere la dichiarazione sottoscritta dall'offerente relativa ai requisiti di ammissione ai sensi del DPR n. 445/2000, nonché l'attestazione rilasciata dal Comune di Cannero Riviera dalla quale risulti che la Ditta ha preso visione dei luoghi oggetto della concessione, alla quale dovrà essere allegata copia di un documento di identità valido del/i dichiarante/i ;

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate nella forma dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ed attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione e per la successiva stipula del contratto. In caso di verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di perdita dei requisiti per la sottoscrizione del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria competente ed all'eventuale recesso della concessione se già stipulata.

“Offerta economica”

L'offerta economica, redatta sull'apposito modulo **Allegato 2** al presente bando e da inserire in busta debitamente chiusa e sigillata dovrà recare la dicitura **‘Offerta economica’**. L'offerta dovrà essere in bollo (marca da Euro 16,00=), redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana redatta a spese dell'offerente e, a pena di esclusione, dovrà essere datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o da chi abbia il potere di rappresentarlo legalmente. L'offerta dovrà riportare, in cifre ed in lettere, il rialzo, espresso in percentuale, sull'importo di concessione a base di gara sopraindicato. In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello espresso in lettere. Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, né offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

“Sopralluogo”

È fatto obbligo ai concorrenti, pena la mancata ammissione alla gara, di effettuare un **sopralluogo** presso la struttura oggetto di concessione.

Al fine di consentire una ponderata formulazione dell'offerta è previsto un sopralluogo obbligatorio, nel giorno e ora da concordare con il Tecnico Comunale, previo appuntamento telefonico (Tel. 0323/788091).

All'atto del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione. L'attestato di avvenuto sopralluogo costituisce documento essenziale per l'ammissione alla gara. Si precisa che l'attestazione sarà rilasciata soltanto al legale rappresentante della Ditta o a persona da esso delegata in carta semplice e con firma in originale. Non si accettano deleghe trasmesse via mail, fax o in fotocopia. Il soggetto che effettua il sopralluogo dovrà esibire documento di identità in corso di validità; ciascun soggetto non potrà ritirare più di una attestazione di presa visione.

ART. 7 - ESAME DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE

In seduta pubblica, da tenersi presso la sede comunale in Via Municipio n. 14 il **giorno 10/11/2025 alle ore 11:00**, il Responsabile del servizio Tecnico, alla presenza di due Funzionari e di altra persona con funzioni di segretario verbalizzante, procede all'apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa contenuta negli stessi. Nella medesima sede si procede, altresì, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

ART. 8 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il concessionario si impegna a mantenere, dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla data di scadenza della concessione, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi - rischi diversi - con massimali assicurati: per sinistro €. 2.000,000,00 - limite per persona danneggiata €. 2.000.000,00 - limite per danni a cose €. 2.000.000,00 - comprendente anche il fabbricato adibito a servizi igienici, e polizza incendio, con somma assicurata per fabbricati di €. 200.000,00, valore a nuovo, ed €. 1.500.000,00 sopra ricorso di terzi da incendio, che dovranno essere consegnate in copia al Comune concedente alla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

Le suddette polizze dovranno essere esibite annualmente e su richiesta del Comune, debitamente quietanzate, in segno d'attestazione di vigenza.

In particolare, l'assicurazione coprirà qualsiasi pretesa d'ogni terzo in qualunque modo connessa o relativa ai lavori e alla gestione dell'attività esercitata, all'immobile ed alla custodia ed uso dello stesso.

Resta inteso comunque che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc...

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali di concessione l'aggiudicatario dovrà costituire, in favore del Comune di Cannero Riviera, un deposito cauzionale in misura pari a 6 (sei) mensilità del canone di aggiudicazione.

La mancata costituzione di tale garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento in concessione dell'immobile.

Dopo l'avvenuta costituzione della predetta cauzione sarà possibile dare corso alla stipula del contratto. La stessa dovrà essere reintegrata dal concessionario qualora l'Amministrazione Comunale abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte.

La predetta garanzia dovrà essere costituita, alternativamente, nei seguenti modi:

- versamento mediante bonifico bancario da effettuarsi alla Tesoreria Comunale: Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Cannobio -

IBAN:IT96W0569645270 000005900X49;

- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'apposito albo, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

Il deposito cauzionale è svincolato dopo la riconsegna ai sensi del successivo art. 18, ovvero, nel caso in cui nel verbale di riconsegna siano fatte constare carenze manutentive o mancanza dei beni realizzati, entro otto giorni dalla eliminazione delle carenze o delle mancanze riscontrate.

Il predetto deposito dovrà essere invece essere reintegrato dal concessionario qualora l'Amministrazione Comunale abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, ed in particolare:

- ove il concessionario non adempie alle riparazioni ordinarie ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR n. 380/2001 ed a quelle inerenti agli impianti ed ai servizi entro 30 (trenta) giorni dalla diffida dell'Amministrazione; in tal caso il concedente potrà sostituirsi allo stesso prelevando la somma necessaria dal predetto deposito cauzionale e in tale eventualità il concessionario dovrà reintegrare il deposito cauzionale entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del Comune, pena la decadenza dalla concessione per inadempimento;

- nel caso in cui vi sia recesso anticipato del contratto di concessione, la cauzione prestata potrà essere incamerata totalmente dal Comune, fino alla copertura dei danni arrecati all'Amministrazione Comunale per la gestione diretta e/o per le eventuali maggiori spese connesse al nuovo contratto;

- in caso di decadenza della concessione per fatto del concessionario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni;

- ove entro trenta giorni dalla diffida del Sindaco il concessionario non abbia ottemperato agli obblighi del presente bando;

- nel caso di applicazione di penali previste dall'art. 22;

- nel caso previsti al successivo art. 19.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione.

ART.10 - PERSONALE ADDETTO

Il concessionario deve garantire che il personale che opera nei locali sia in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni e quant'altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento.

Ove il concessionario si avvalga di personale dipendente, dovrà garantire al medesimo il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, nonché il puntuale adempimento agli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali previsti dalla Legge.

L'inadempimento del concessionario ai predetti obblighi può essere causa di decadenza dalla concessione.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. In caso di contegno poco riguardoso verso gli utenti ovvero in caso di gravi inadempienze, il concessionario ne risponderà direttamente al concedente.

ART.11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il concessionario assume la qualifica di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs,81/2008 e s.m.i. ed è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in esso previsti.

Il concessionario dovrà trasmettere al concedente la documentazione relativa all'avvenuto adempimento dei suddetti obblighi.

Art.12 - LIVELLO E QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il concessionario è tenuto a garantire un servizio di buon livello e qualità, che deve essere svolto garantendo qualità, ordine, pulizia e massimo decoro.

Ogni reclamo che dovesse pervenire in ordine alla qualità del servizio dovrà essere trasmesso al Comune; successivamente, il concessionario dovrà far pervenire all'Ente le proprie controdeduzioni.

Per reclami pervenuti direttamente al Comune, quest'ultimo provvederà ad informare il concessionario, fissando adeguato termine per le sue controdeduzioni. Il concessionario è tenuto ad adeguarsi a eventuali ordini che il Responsabile del servizio competente dovessero emanare in conseguenza dell'accoglimento dei reclami stessi.

Il concessionario dovrà mantenere l'ordine nel locale e allontanare tutti coloro che lo turbino, potendo all'occorrenza concordare con la Polizia Locale e con le forze dell'ordine modalità di loro intervento.

In ogni caso, il concessionario non potrà operare discriminazioni nell'accesso al servizio da parte del pubblico, in particolare nei confronti di persone diversamente abili o di altri casi di emarginazione sociale.

ART. 13 - APERTURA DEL "BAR CHIOSCO COMUNALE"

L'esercizio dovrà essere aperto obbligatoriamente nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, quale periodo minimo di apertura oltre che in concomitanza di eventi/manifestazioni organizzate dal Comune in particolare nella zona Lido, per tutta la durata degli stessi **(Allegato F)**.

Nei restanti mesi dovrà essere aperto nei giorni di sabato e domenica, compatibilmente con le condizioni atmosferiche.

L'apertura e la chiusura dell'esercizio per eventuali giorni di riposo sono comunicate all'ufficio di polizia municipale, così come l'eventuale prolungamento del tempo di apertura, con anticipo di almeno 3 (tre) giorni.

L'orario di apertura giornaliera dell'esercizio è stabilito dal concessionario nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e deve essere esposto.

ART. 14 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi, con l'avvertenza che eventuali inadempienze e/o mancanze in relazione a quanto segue verranno comunicate al concessionario con riserva di attivare, dopo 3

(tre) richiami scritti, la procedura di decadenza contrattuale così come previsto dal bando nei vari articoli.

Il concessionario dovrà:

- a) garantire un servizio di buon livello e qualità, sia relativamente all'ambiente sia all'erogazione del servizio;
- b) gestire il "Bar Chiosco Comunale" secondo le norme legislative e regolamentari vigenti concernenti la somministrazione di alimenti e bevande, la pubblica sicurezza, l'igiene, la salubrità pubblica e ambientale;
- c) provvedere alla corretta pulizia dei servizi igienici pubblici siti sul retro del bar, con ingresso dall'esterno e garantirne la fruibilità pubblica durante l'orario di apertura. La pulizia dei servizi igienici pubblici di cui sopra dovrà essere effettuata quotidianamente e comunque ogni qualvolta si renda necessario nell'arco della giornata al fine di renderli sempre perfettamente decorosi sia dal punto di vista igienico che dal punto di vista dell'immagine. Nel caso in cui la pulizia dei servizi igienici non fosse eseguita correttamente, l'Amministrazione provvederà a contestarne l'inadempimento per iscritto al concessionario; dopo un richiamo ufficiale se il concessionario non si atterrà a quanto prescrittogli per la pulizia, è facoltà dell'Amministrazione di provvedere direttamente alla stessa a spese del concessionario e, nei casi più gravi, procedere alla decadenza della concessione, addebitando danni e spese che dovessero derivare da tale decisione;
- d) garantire che i predetti servizi igienici siano di libera fruizione da parte del pubblico, e il concessionario non potrà chiedere alcuna contribuzione per l'uso cui sono destinati ai clienti o fruitori;
- e) mantenere nel miglior stato di conservazione le aree, le strutture fisse, le attrezzature e i manufatti in dotazione;
- f) garantire l'apertura del "Bar Chiosco Comunale" secondo quanto disposto dall'art. 13 del presente bando;
- g) farsi carico del pagamento di tutte le utenze necessarie allo svolgimento dell'attività (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: energia elettrica, acqua, gas, ecc.);
- h) il pagamento di tutte le imposte e tasse ed altri tributi a qualsiasi titolo dovuti inerenti e conseguenti all'esercizio dell'impresa;

Il concessionario è tenuto all'esercizio dell'attività gestionale nel rispetto di tutte le normative e regolamenti vigenti, procedendo al disbrigo delle relative pratiche burocratiche e amministrative senza alcuna responsabilità a tal riguardo a carico del concedente.

Non sono consentiti al concessionario interventi di modifica alle strutture degli immobili, neppure parziali, salvo preventivo assenso scritto da parte del concedente.

Nel caso in cui il concessionario effettuasse tali modifiche senza il sopracitato assenso, ferme restando le conseguenze previste dalla disciplina urbanistica vigente, queste saranno automaticamente acquisite dal concedente, fatta salva la sua facoltà, al termine della concessione, di richiedere al concessionario il ripristino dei luoghi, il tutto a cura e spese del medesimo. Al concessionario non sarà riconosciuta, per tali opere non previamente autorizzate dal concedente, alcuna pretesa di rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo richiesti.

Al concessionario è tuttavia concesso di installare, previo preventivo assenso del concedente, impianti, attrezzature e quant'altro avente carattere di miglioria. Dei costi sostenuti per la realizzazione di tali opere può essere richiesto lo scomputo dal canone di concessione, fermo il parere favorevole della Giunta Comunale, ad eccezione delle opere che costituiscono proposta migliorativa ai sensi dell'art. 2 del presente bando.

ART. 15 - MANUTENZIONE E SPESE

Resta a totale carico, onere e spese del concessionario ogni opera necessaria per il funzionamento, la conservazione e manutenzione ordinaria delle strutture igienico-sanitarie, idriche, idrauliche, elettriche, antincendio, gas-metano e quant'altro richiesto per la gestione del "Bar Chiosco Comunale" e dei relativi servizi igienici sul retro, nonché tinteggiature e verniciature degli spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.

La manutenzione straordinaria dei locali e dell'area esterna oggetto della presente concessione e di tutti i relativi impianti tecnologici compete al Comune di Cannero Riviera.

L'Amministrazione Comunale non si farà carico degli interventi di manutenzione straordinaria nel caso in cui siano causati da inottemperanza del concessionario ai suoi obblighi di ordinaria manutenzione ovvero da incuria, disattenzione, incompetenza dello stesso concessionario o dei suoi dipendenti, collaboratori, fornitori o aventi causa.

ART. 16 - FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO

Le occupazioni eccedenti la superficie concessa e delimitata (**Allegati C e D**) per la posa di tavolini e sedie, dovranno essere di volta in volta richiesti ed autorizzati ed assoggettati al pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche.

Il concessionario ha la facoltà di istituire e realizzare all'interno del "Bar Chiosco Comunale" ogni servizio, manifestazione, intrattenimento che ritenga utile alla gestione o alla promozione e sviluppo dell'afflusso da parte del pubblico, previa comunicazione al Comune ed acquisizione delle autorizzazioni necessarie.

La possibilità di avere dell'intrattenimento musicale all'aperto (previo consenso degli organi competenti) dovrà tener conto del rispetto dei parametri di disturbo della quiete pubblica, sia per quel che concerne la scala del rumore sia per la durata; farà fede e sarà inderogabile il regolamento comunale vigente in materia.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ

Il concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione del complesso Bar-Chiosco, manlevando il Comune da ogni pretesa di terzi al riguardo.

Per tutta la durata della concessione, il concessionario assume ogni obbligo ed onere di custodia dei beni immobili concessi dal Comune di Cannero Riviera.

La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione.

ART. 18 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE

Prima della stipula del contratto dovrà essere redatto regolare verbale di consistenza e di consegna dei beni oggetto di concessione, che dovrà essere aggiornato in relazione ad ogni eventuale intervento realizzato dal concessionario, a seguito del parere favorevole rilasciato dall'Amministrazione Comunale ed acquisite le autorizzazioni di legge.

Il concessionario dovrà altresì firmare un verbale di consegna dei beni inventariati (**Allegato E**) ed ogni modifica dei beni deve essere comunicata all'Ufficio tecnico che provvederà ad eventuali aggiornamenti controfirmati da entrambe le parti.

Tutto ciò che entra a far parte del predetto inventario, fatto salvo accordi scritti diversi.

Allo scadere della concessione il complesso (area, fabbricati, impianti, attrezzature, manufatti) dovrà essere restituito al Comune nelle condizioni originarie, fatto salvo le modifiche, concordate ed autorizzate dall'Ente.

Entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, salvo rinnovo della concessione, gli immobili, e le attrezzature, sono riconsegnate al Comune, mediante verbale di riconsegna; nel verbale stesso è fatto constatare, ove carente, lo stato di manutenzione e conservazione degli immobili e lo stato delle attrezzature.

L'Ente valuterà se incamerare parte del deposito cauzionale costituito ai sensi dell'art. 9 o applicare le penali di cui all'art. 22.

ART. 19 - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

Il concessionario, in caso di ritardo nella restituzione dell'immobile concesso, alla scadenza contrattuale, è tenuto a corrispondere al Concedente fino alla riconsegna, senza necessità di messa in more, il canone concessorio.

ART. 20 - REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE

Il concedente può revocare la concessione, previo atto d'indirizzo motivato del Consiglio Comunale, per ragioni di pubblico interesse che impediscano la prosecuzione del rapporto. La revoca comporta l'automatico trasferimento del possesso degli immobili, fatto constare in verbale di assunzione del possesso, e l'immediato sgombero anche d'ufficio, con conseguente svincolo delle garanzie.

La revoca comporta l'obbligo di indennizzare il concessionario.

ART. 21 - DECADENZA

La decadenza della concessione è pronunciata dal Responsabile del servizio competente, acquisito il parere favorevole della Giunta Comunale, nei seguenti casi:

- qualora il concessionario risulti privato di anche uno solo dei requisiti di ammissione previsti nel bando;
- qualora il concessionario abbia dato in sub concessione a terzi la gestione del “Bar Chiosco Comunale”, fuori dal caso previsto dall’art. 23 del presente bando;
- qualora venga violato quanto disposto dall’art. 10;
- qualora il concessionario abbia ommesso di aprire al pubblico il “Bar chiosco Comunale” per il periodo stabilito all’art.13, o di pulire i servizi pubblici sul retro dati in concessione;
- qualora dopo tre richiami scritti persista la mancata osservanza degli obblighi previsti dall’art. 14;
- qualora il concessionario utilizzi i beni concessi per uso diverso dall’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga oltre il 15° giorno dalla data di scadenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 in ordine all’approvazione da parte della Giunta Comunale di un piano di rientro dedicato.

La decadenza comporta l’automatico trasferimento del possesso degli immobili, salvo che venga differito, fatto constare in verbale di assunzione del possesso, lo sgombero coattivo e l’incameramento del deposito cauzionale.

ART. 22 – PENALI

L’ufficio competente potrà applicare una penale, che verrà determinata in relazione alla motivazione che ha determinato l’inadempimento, da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00= per la prima violazione, aumentata di euro 500,00= per ogni successiva violazione, nei seguenti casi:

- mancata apertura al pubblico del “Bar Chiosco” nel periodo indicato all’articolo 13;
- per non aver ultimato entro i termini stabiliti, gli eventuali lavori concordati con l’Ente;
- non aver posto in essere le opere di manutenzione ordinaria;
- aver consegnato alla scadenza della concessione gli immobili e le attrezzature in cattivo stato;
- in tutti gli altri casi in cui si verificano fattispecie lesive per il concedente che ne legittimano l’applicazione.

L’applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il concessionario ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita al concessionario la penale, entro i limiti sopra indicati, a seconda della motivazione, con recupero di tale

importo dal deposito cauzionale, fatta salva ogni ulteriore e diversa azione ai fini del pagamento della penale.

L'applicazione della penale non pregiudica i diritti del Comune relativamente alle eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 23 - DIVIETO SUBCONCESSIONE

Il contratto è strettamente personale e quindi non può essere operata alcuna subconcessione, comodato, anche parziale dell'immobile, o cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 Legge n. 392/78, e con le modalità meglio dettagliate nelle clausole contenute nel contratto di concessione, pena la decadenza immediata del contratto in essere.

ART. 24 - SPESE

Le spese di bollo saranno a carico del concessionario e le spese registrazione del contratto saranno ripartite in parti uguali tra il concessionario e il concedente.

Il presente bando è unito quale parte integrante e sostanziale al contratto di concessione, stipulato dal Segretario Comunale, con oneri a carico del concessionario.

ART. 25 - FONTI LEGISLATIVE

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il concessionario ed il Comune di Cannero Riviera in dipendenza dell'esecuzione della presente concessione è competente in via esclusiva il Tribunale di Verbania.

Art. 27 - ELEZIONE DI DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà, a tutti gli effetti di legge eleggere il proprio domicilio fiscale in Cannero Riviera, presso il "Bar Chiosco Comunale", oggetto di concessione.

ART. 28 - INFORMATIVA D. LGS. 30.06.2003 N. 196

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno

2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando e potranno essere comunicati:
 - al personale del Comune di Cannero Riviera che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
 - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara;
 - ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti dalla L. 241/1990 e s.m.i..
- Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
- Titolare del trattamento è il Comune di Cannero Riviera.

ALLEGATI TECNICI:

- Allegato A chiosco
- Allegato B servizi igienici
- Allegato C veranda coperta
- Allegato D terrazza

ALTRI ALLEGATI:

- Allegato E inventario materiali
- Allegato F manifestazioni in cui l'esercizio deve garantire il servizio
- Allegato 1 domanda di ammissione
- Allegato 2 offerta economica

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Stefano Ferrari